



REGIME DEI GIOCATORI DI INTERESSE NAZIONALE

(approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 26/2022)

1) DEFINIZIONE E PROGETTO FORMATIVO

Sono considerati "Giocatori di interesse nazionale" gli atleti e le atlete (di seguito "gli atleti") che partecipano al progetto formativo di seguito delineato.

La Federazione, in un'ottica di promozione e sviluppo del gioco del rugby ed al fine di agevolare e supportare il processo di crescita formativa degli atleti, ha istituito un progetto formativo federale dedicato ai giocatori di interesse nazionale e che si svilupperà secondo i seguenti passaggi:

- una prima fase della durata di due anni, dedicata agli atleti under 18 e under 19, appositamente selezionati da FIR e demandata ai Centri di Formazione federali o ai Club;
- una seconda fase, della durata di tre anni, dedicata agli atleti under 20 e under 22 appositamente selezionati da FIR, che sarà svolta presso una delle due accademie delle franchigie federali (SSD Zebre Rugby Club e SSD Benetton Rugby Treviso). In tale seconda fase l'atleta sottoscriverà necessariamente un accordo tecnico sportivo con la Federazione, con benefici economici in favore del giocatore.

La partecipazione dell'atleta al progetto formativo verrà formalizzata attraverso un apposito atto scritto - di cui all'allegato A del presente regolamento - tra l'atleta, la FIR e la società di appartenenza del medesimo e determinerà l'impossibilità per la società di appartenenza dello stesso di cedere le prestazioni sportive del giocatore a terzi, durante tutto il periodo di partecipazione dell'atleta al percorso formativo di cui all'odierno regolamento.

L'ingiustificato rifiuto da parte dell'atleta o della sua società di appartenenza, della convocazione della FIR e quindi della partecipazione al progetto formativo federale, costituisce illecito funzionale di cui all'art. 32 Regolamento di Giustizia FIR, con ogni conseguenza.

2) MODALITÀ DI AMMISSIONE

Gli atleti ammessi alla partecipazione del sopra indicato progetto formativo verranno individuati esclusivamente dalla Commissione Tecnica della FIR.

Durante tutto il periodo di partecipazione al percorso formativo federale, gli atleti si obbligheranno a prestare le proprie attività sportive in favore di FIR o di una delle due franchigie federali ma, ai soli fini regolamentari, si intenderanno come fossero tesserati ed in attività -e quindi partecipanti a gare ufficiali- senza soluzione di continuità, con la Società di appartenenza del medesimo.

L'atleta e la società di appartenenza dello stesso, una volta accettata la partecipazione al progetto formativo da parte del giocatore, si impegneranno mediante apposito atto scritto a tener un comportamento diligente ed in linea con il suo status di atleta di interesse nazionale, al fine di agevolare la crescita e lo sviluppo psicofisico del giocatore, in linea con i valori e gli obiettivi della Federazione.

La Federazione, di contro, qualora l'atleta partecipasse alle attività dei Centri di Formazione federali si impegnerà a fornire allo stesso l'assistenza ad esso necessaria per la sua formazione, attraverso un approccio multidisciplinare in ambito scolastico, tecnico e fisico, anche mediante idoneo supporto dell'area medica.

Qualora invece l'atleta partecipasse alla prima fase formativa presso un Club, la Federazione fornirà idoneo supporto al fine di aumentare le opportunità formative dell'atleta, anche attraverso



un costante monitoraggio della crescita dei giocatori e prevedendo altresì appositi stage collettivi con cadenza periodica.

Al termine della prima fase, ad insindacabile giudizio della Commissione Tecnica federale, la Federazione selezionerà gli atleti che parteciperanno al secondo step del processo formativo presso una delle due accademie delle franchigie federali. In tale ultimo caso, così come sopra indicato, il rapporto tra la FIR e l'atleta verrà regolamentato attraverso un accordo tecnico sportivo con benefici economici in favore del giocatore. In caso di mancata selezione dell'atleta da parte di FIR, il giocatore rientrerà presso la propria società di appartenenza.

La FIR, pertanto, in ogni momento di partecipazione al processo formativo da parte dell'atleta, vigilerà e monitorerà la crescita umana e sportiva del medesimo, a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività formativa (Centro di Formazione federale, Club, Accademia delle Franchigie federali).

3) SVOLGIMENTO DELLE DUE FASI DEL PERCORSO FORMATIVO.

Terminata la prima fase, il giocatore rientrerà presso la propria società di appartenenza.

Se il giocatore di cui al precedente paragrafo dovesse comunque successivamente essere convocato dalle Squadre/Selezioni Nazionali di rugby, la FIR riconoscerà alla Società originaria un contributo una tantum, stabilito annualmente dal Consiglio Federale, per la quinta convocazione nella Squadra Nazionale assoluta.

Portata a termine la seconda fase -o comunque previo espresso accordo tra la FIR e l'atleta nel corso dello svolgimento della seconda fase del percorso-, l'atleta supportato dalla Federazione, sceglierà in quale delle due Società italiane (Franchigia) partecipanti al Campionato internazionale organizzato dalla Celtic Rugby Dac prestare la propria attività. In caso di sottoscrizione da parte dell'atleta di un contratto con una delle due società sopra indicate, la società di destinazione sarà tenuta a versare alla società di origine del giocatore l'indennità di formazione prevista dalle tabelle di cui al R.O., detratte le somme già nel tempo elargite dalla FIR alla società di origine dell'atleta. In tal caso la Franchigia diverrà la società presso la quale il soggetto sarà tesserato definitivamente. Nel caso in cui l'atleta, invece, non addivenisse ad un accordo con una delle due Società italiane partecipanti al Campionato internazionale organizzato dalla Celtic Rugby Dac, quest'ultimo farà rientro presso la società sportiva di appartenenza del medesimo.

Ad ogni modo, anche nel caso previsto dal paragrafo precedente, la FIR riconoscerà alla Società di originaria appartenenza del giocatore, un contributo una tantum, stabilito annualmente dal Consiglio Federale, per la quinta convocazione nella Squadra Nazionale assoluta.

4) DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI FEDERALI

La FIR riconoscerà alla/e Società che hanno formato l'atleta - nelle categorie U13 e U15 - e alla Società di appartenenza del giocatore - nel momento in cui quest'ultimo ha aderito al progetto formativo di cui al presente regolamento - un contributo economico per stagione sportiva, per tutte le stagioni sportive di ciascuna delle due fasi del percorso del progetto formativo federale e alle quali il giocatore è stato ammesso ed ha partecipato.

Tale contributo economico:

- per i primi due anni del progetto formativo federale verrà riconosciuto quota parte alla/e Società di formazione del giocatore, da intendersi la/e società presso cui l'atleta è stato tesserato per le categorie Under 13 e Under 15;



- per gli ultimi tre anni del progetto formativo federale verrà riconosciuto alla Società di appartenenza del giocatore, da intendersi la Società presso la quale l'atleta è tesserato nel momento in cui quest'ultimo aderisce al progetto formativo di cui al presente regolamento.

Il contributo è così determinato:

- 1° anno euro 2.000,00 (duemila/00);
- 2° anno euro 2.000,00 (duemila/00);
- 3° anno euro 4.000,00 (quattromila/00);
- 4° anno euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- 5° anno euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Tali contributi potranno essere interamente detratti dall'indennità di formazione spettante alla Società di appartenenza del giocatore ai sensi del Regolamento Organico.

Nel caso in cui un giocatore rientrato per qualsivoglia motivo alla Società di appartenenza dovesse trasferirsi ad altra Società italiana, quest'ultima potrà detrarre dalla indennità di formazione dovuta ai sensi del Regolamento Organico, l'importo totale già elargito dalla Federazione per la partecipazione al percorso di formazione di cui al presente regolamento, cosicché la Società di destinazione oltre ai contributi federali già elargiti dalla FIR nelle precedenti stagioni sportive, qualora previsto, sarà tenuta a versare l'ulteriore importo stabilito dalle tabelle del Regolamento Organico a saldo della indennità di formazione. Quanto sopra indicato si applicherà anche per i successivi trasferimenti dei giocatori presso società terze e, quindi, l'importo totale già elargito dalla FIR potrà essere sempre detratto dall'indennità di formazione dovuta ai sensi del Regolamento Organico, da parte della società di destinazione del giocatore.

5) RINUNCIA DELL'ATLETA ALLA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO. RECESSO DALL'ACCORDO TECNICO SPORTIVO.

Qualora l'atleta dovesse rinunciare alla partecipazione al percorso di formazione (durante la prima fase) o dovesse recedere anticipatamente dal contratto sottoscritto con la FIR (durante la seconda fase), lo stesso farà rientro presso la società sportiva di appartenenza del medesimo.

6) DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Gli atleti attualmente partecipanti ai percorsi di formazione precedenti al presente e che non hanno sottoscritto un accordo tecnico sportivo con la Federazione, al termine della stagione sportiva 21/22 se non selezionati dalla Commissione Tecnica Federale, faranno ritorno ai propri club di appartenenza.

Ad essi si applicheranno esclusivamente le indicazioni di cui al presente regolamento, anche in relazione alla disciplina dei contributi federali e non saranno ad essi applicabili i regimi di cui ai precedenti progetti formativi federali.

Il presente Regolamento annulla ed abroga ogni precedente normativa in materia.



ALLEGATO A

SCRITTURA PRIVATA

TRA

La **FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**, con sede legale in Roma, Curva Nord Stadio Olimpico, P. IVA 02151961006 e C.F. 97015510585 (di seguito, la "Federazione" o "FIR"), in persona del Presidente e legale rappresentante, Dott. Marzio Innocenti, munito dei necessari poteri

E

Il sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____
alla Via _____ - CF _____ (di seguito, "l'atleta" o "il giocatore")

E

La **ASD/SSD** _____ con sede legale in _____, alla Via _____,
C.F. _____ P. IVA _____ (di seguito, la "Società" o la "ASD/SSD"), in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore il sig. _____;
Di seguito singolarmente "la Parte" e, congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- Le Parti sono a completa conoscenza dei contenuti del Regime dei Giocatori di Interesse Nazionale, adottato con delibera del CF n. 26 del 11/03/2022 e ai sensi del quale la presente scrittura privata viene sottoscritta;
- la Commissione Tecnica federale, ai sensi del Regime dei Giocatori di Interesse Nazionale, ha selezionato il sig. _____ quale atleta con il diritto di partecipare al percorso formativo federale volto ad agevolare e supportare il processo di crescita formativa del medesimo;
- La ASD/SSD _____ è la società presso cui l'atleta risulta attualmente tesserato e presso la quale lo stesso si intenderà, ai soli fini regolamentari, tesserato per tutto il periodo nel quale lo stesso farà parte del progetto formativo di cui al Regime Giocatori Di Interesse Nazionale (di seguito "il Regolamento").

Tutto quanto sopra premesso e considerato le Parti

STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Le premesse sono parte integrante della presente scrittura privata;
2. l'atleta mediante la sottoscrizione del presente atto si obbliga a partecipare al percorso formativo organizzato dalla Federazione, di cui al Regime Giocatori Di Interesse Nazionale e a prestare le proprie attività sportive in favore della FIR o di una delle due franchigie federali. Il luogo ove svolgere il percorso formativo verrà individuato di comune accordo tra la FIR e il giocatore e potrà svolgersi:
 - i primi due anni presso un Club o un Centro di formazione federale;
 - i secondi tre anni presso una delle due accademie delle franchigie federali (SSD Zebre Rugby Club e SSD Benetton Rugby Treviso).

Qualora l'atleta, al termine della prima fase del percorso formativo dovesse essere selezionato per partecipare alla seconda fase da svolgersi presso una delle due accademie delle franchigie federali si obbliga a sottoscrivere con la FIR un accordo tecnico sportivo con benefici economici in proprio favore.

Infine, qualora l'atleta dovesse giungere al termine del percorso formativo di cui al Regolamento, si obbliga a collaborare fattivamente con la Federazione al fine di individuare, in accordo con essa, presso quale delle due società italiane partecipanti al Campionato internazionale organizzato dalla Celtic Rugby Dac potersi tesserare e poter svolgere la propria attività. La scelta di cui al presente comma dovrà essere effettuata considerando la società presso cui l'atleta potrà più agevolmente continuare il proprio percorso di crescita umana e sportiva.

**FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY**

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italcico - 00135 Roma
federugby.it



3. L'atleta e la Società si obbligano per tutto il periodo di validità della presente, a tener un comportamento diligente ed in linea con lo status di atleta di interesse nazionale del giocatore, al fine di agevolare la sua crescita e il suo sviluppo psicofisico, in linea con i valori e gli obiettivi della Federazione;
4. La Società, così come indicato all'interno del Regime Giocatori di Interesse Nazionale, per tutto il periodo di svolgimento del percorso formativo si intenderà ai soli fini regolamentari quale società di appartenenza dell'atleta. La FIR, così come indicato all'interno del Regime, elargirà alla Società o alla ASD/SSD di formazione del giocatore, per ogni anno di partecipazione al progetto da parte dell'atleta, un contributo economico. Tale contributo economico, nel momento in cui ai sensi del Regolamento l'atleta dovesse far ritorno presso la ASD/SSD di appartenenza verrà totalmente detratta dalle somme tabellari previste a titolo di indennità di formazione dal Regolamento Organico;
5. La Società non potrà cedere le prestazioni sportive del giocatore a terzi, durante tutto il periodo di partecipazione dell'atleta al percorso formativo di cui al Regolamento;
6. La Federazione qualora l'atleta partecipasse per la prima fase del percorso formativo alle attività dei Centri tecnici federali si obbliga a fornire adeguato supporto al giocatore al fine di permettere ad esso di poter migliorare la propria crescita umana e sportiva per tutto il periodo in cui il giocatore farà parte del percorso formativo di cui al Regolamento. La Federazione, altresì, si impegna a fornire all'atleta l'assistenza ad esso necessaria per la sua formazione, attraverso un approccio multidisciplinare in ambito scolastico, tecnico e fisico, anche mediante idoneo supporto dell'area medica. Qualora invece l'atleta partecipasse alla prima fase formativa presso un Club, la Federazione fornirà idoneo supporto al fine di aumentare le opportunità formative dell'atleta, anche attraverso un costante monitoraggio della crescita dei giocatori e prevedendo altresì appositi stage collettivi con cadenza periodica.
7. Alla fine di ogni anno sportivo la Federazione in base alla insindacabile valutazione della Commissione Tecnica Federale potrà confermare o meno l'atleta all'interno del percorso formativo. In caso di mancata riconferma, l'atleta farà pieno rientro presso la Società.
8. La presente scrittura privata avrà validità ed efficacia fino al momento in cui l'atleta parteciperà al percorso formativo federale.
9. Per quanto non qui indicato le Parti espressamente rinviano ai contenuti di cui al Regime dei Giocatori Di Interesse Nazionale" qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.

Si allega: regime dei giocatori di interesse nazionale.

Roma, li __/__/____

Il Presidente federale
Dott. Marzio Innocenti

L'atleta
Il sig. _____

La Società in p.l.r.p.t
ASD/SSD _____